

REP

CITTÀ DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

TECNICO AMMINISTRATIVA E ARTISTICA DELLA RASSEGNA

CINEMATOGRAFICA ESTIVA “CINEMA IN ROCCA”,

DA SVOLGERSI NELL’AREA SPETTACOLO ALLESTITA PRESSO

LA ROCCA DI MONTESTAFFOLI NEL COMUNE DI SAN

GIMIGNANO – CIG BB74FE0D2B

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di ____, in San Gimignano, nella sede comunale posta in Piazza Duomo n. 2.

DA UNA PARTE il Dott. Valerio Bartoloni, nato a Roma il 20/07/1967, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto del Comune medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del Decreto sindacale n. 25 del 26/07/2024, di seguito indicato brevemente come “Comune”;

E DALL’ALTRA il Sig. _____, nato a _____ () il ____/____/____, C.F. _____, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico Grandescherma s.a.s. di Lorini M. & C., con sede legale in Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 158, C.F. e P.IVA 00872020524, di seguito indicato brevemente come “Concessionario”;

I Comparenti, cittadini italiani

PREMETTONO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/04/2026 è stato approvato l'affidamento in concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca", da svolgersi nell'area spettacolo allestita presso la Rocca di Montestaffoli nel Comune di San Gimignano, per la durata di 4 anni ed un valore massimo presunto della concessione pari ad € 112.000,00, oltre che le linee di indirizzo che dovranno essere recepite nei documenti di gara e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti con l'affidamento in concessione del suddetto servizio;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28/04/2026 è stato stabilito di procedere, visto il valore della concessione, ad affidare il servizio in oggetto tramite una procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 da espletarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la valutazione del progetto qualitativo rispetto all'offerta economica, sulla base di un punteggio massimo di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica e di 20 punti attribuibili all'offerta economica, e, contestualmente, ad approvare le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti che il Concessionario dovrà applicare nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 277 del 29/04/2026 è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca", da svolgersi nell'area spettacolo allestita presso la Rocca

di Montestaffoli nel Comune di San Gimignano, da espletarsi, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata svolta tramite il portale START della Regione Toscana, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, preceduta da un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata stessa, e contestualmente, è stata approvata la relativa documentazione di gara;

- in seguito all'avviso pubblico per indagine di mercato pubblicato in data 29/04/2026 all'Albo Pretorio online, sul sito del Comune di San Gimignano, nonché sulla piattaforma START della Regione Toscana, il quale prevede che l'Amministrazione procederà invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che abbiano presentato manifestazione di interesse, è pervenuta, entro il termine assegnato, manifestazione di interesse da parte di n. 1 operatore economico, ammesso alla successiva procedura negoziata;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona n. 367 del 03/06/2026 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona n. ____ del __/06/2026 sono stati approvati i verbali n. 1 del 15/05/2026, relativo all'indagine di mercato, n. 2 del 03/06/2026, relativo alle attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, n. 3 del 04/06/2026, relativo all'apertura e valutazione dell'offerta tecnica, e n. 4 del 05/06/2026, relativo all'apertura e valutazione dell'offerta economica, ed è

stata aggiudicata la concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva “Cinema in Rocca”, da svolgersi nell’area spettacolo allestita presso la Rocca di Montestaffoli nel Comune di San Gimignano, per la durata di 4 anni (2026, 2027, 2028, 2029), all’operatore economico Grandeschermo s.a.s. di Lorini M. & C., con sede legale in Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 158, C.F. e P.IVA 00872020524, secondo le modalità indicate nel capitolato di gara e secondo le condizioni risultanti dall’offerta presentata dal suddetto operatore economico in fase di gara, per cui, per la gestione del servizio, il Comune corrisponderà al Concessionario, un corrispettivo pari ad € 65.563,20 oltre IVA di legge (corrispettivo annuo € 16.390,80 oltre IVA di legge), avendo lo stesso presentato in sede di offerta un ribasso pari al 8,94% sull’importo posto a base di gara;

- l’affidamento è stato effettuato alle condizioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (allegato A al presente contratto) e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente (allegato B al presente contratto);

- l’operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti dalla normativa vigente, così come risultante dalla documentazione conservata agli atti d’Ufficio;

- con nota prot. n. ____ del __/06/2026 è stata disposta, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, l’esecuzione anticipata del contratto a decorrere dal __/__/2026;

- è intenzione delle parti arrivare alla stipula di un formale contratto.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva “Cinema in Rocca”, da svolgersi nell’area spettacolo allestita dal Comune, presso la Rocca di Montestaffoli, con la seguente dotazione: palco comprensivo di ring e americane completo di installazione e dichiarazione di corretto montaggio; schermo cinematografico PMI240P bianco ottico perforato 240 cm: L. 9.90 x H. 4.10 (m); n. 200 sedie; fornitura di energia elettrica e allacci di potenza necessaria; cabina di dimensioni necessarie a contenere l’impianto di proiezione; servizi igienici destinati all’utilizzo da parte del pubblico e del personale (comprensivi di servizio di pulizia).

Le dotazioni sopra indicate vengono date in concessione nelle condizioni di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano e dovranno essere riconsegnate all’Amministrazione nelle medesime condizioni in cui quest’ultima le ha concesse.

Le principali attività comprese nel servizio oggetto della concessione sono descritte all’art. 6 del Capitolato Tecnico, allegato A) al presente contratto.

Art. 2 – Modalità di remunerazione della gestione

Il Comune corrisponderà al Concessionario, un corrispettivo pari ad € 65.563,20 (Euro sessantacinquemilacinquecentosessantatre/20) oltre IVA di legge (corrispettivo annuo € 16.390,80 oltre IVA di legge), così per un totale di € 79.987,12 (Euro settantanovemilanovecentottantasette/12).

Il Concessionario ha diritto di:

- gestire il servizio alle condizioni di cui alla presente concessione;
- riscuotere direttamente le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli previsti all'interno delle rassegne annuali;
- riscuotere i proventi derivanti dalle vendite del punto ristoro effettuate durante lo svolgimento degli spettacoli cinematografici;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e privati e da qualunque altra fonte purché coerenti e affini con le finalità del servizio.

Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti che il Concessionario dovrà applicare nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28/04/2026, sono le seguenti:

- biglietto singolo intero: € 7,00;
- biglietto singolo ridotto (under 12 e over 65): € 5,00;
- biglietto singolo intero "prime visioni": € 8,00;
- biglietto singolo ridotto (under 12 e over 65) "prime visioni": € 6,00;
- abbonamento 5 ingressi: € 23,00.

Art. 3 – Modalità di svolgimento dei servizi

I servizi compresi nella concessione e le loro caratteristiche sono indicati nel Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto. Il concessionario dovrà espletare i servizi compresi nella concessione nel rispetto delle modalità, degli oneri posti a suo carico e delle prescrizioni indicati nel Capitolato Tecnico, e dovrà inoltre conformare l'attività gestionale all'offerta tecnica, allegato "B" al presente contratto, presentata dallo stesso Concessionario in sede di gara.

Art. 4 – Durata

La concessione ha una durata di 4 anni (2026, 2027, 2028, 2029) e il servizio si svolgerà, nelle annualità sopra indicate, all'interno della manifestazione culturale "Accade d'Estate", nel periodo che va indicativamente dal 01 luglio al 15 settembre di ogni anno; il periodo esatto di svolgimento della rassegna e, di conseguenza, l'effettivo calendario degli spettacoli, sarà deciso ogni anno dal Comune.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 – Penalità

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali verranno applicate le penalità previste dall'articolo 18 del Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto.

Art. 6 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo sarà corrisposto, per ogni anno di attività, sulla base dello svolgimento della stagione cinematografica estiva, in due rate annuali:

- la prima, pari al 50% del corrispettivo (oltre IVA di legge),

all'approvazione del programma definitivo degli spettacoli della rassegna;

- la seconda, pari al 50% del corrispettivo (oltre IVA di legge), a saldo al termine della rassegna.

Il pagamento della seconda rata sarà subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario, di dettagliata relazione finale e bilancio consuntivo della gestione della rassegna "Cinema in Rocca".

Art. 8 – Garanzia definitiva

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 15 del Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____, in data ____ / ____ /2026, di € 3.278,16 (Euro tremiladuecentosettantotto/16).

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Tecnico, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 9 – Responsabilità e polizze assicurative

Il concessionario risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in concessione e/o allo stesso Concessionario.

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 12 del Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto, ha stipulato e depositato agli atti del Comune idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), n. _____, rilasciata da _____, agenzia di _____, in data ____/____/2026, valevole per tutta la durata della concessione, con massimale unico pari a € 2.500.000,00.

Art. 10 – Adempimenti per il personale

Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario impiegherà personale di propria nomina con le qualificazioni professionali adeguate allo svolgimento degli incarichi assegnati osservando tutte le prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti. Il Concessionario dovrà inoltre: garantire la presenza degli addetti nel numero previsto dal Progetto tecnico presentato; impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati. Il Concessionario dovrà garantire la presenza costante, durante lo svolgimento degli spettacoli, di tutto il personale richiesto per legge ed indicato nel piano di sicurezza dell'evento (steward, personale antincendio e primo soccorso, personale di sicurezza, ecc.).

Il CCNL per i soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel

settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa (G355) è da intendersi quale CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione, ex art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario si obbliga altresì all'osservanza delle normative e di ogni altra vigente disposizione in materia di assunzione, retribuzione e tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri economici ed organizzativi, e ad adempiere integralmente agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e agli obblighi specifici di cui all'articolo 8 del Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto.

Art. 11 – Logo e marchi distintivi del Comune

Il Comune assicura al Concessionario, ai fini della gestione del servizio, l'uso dei loghi ufficiali del Comune di San Gimignano, nonché di altri eventuali marchi forniti dall'Ente, che il Concessionario è tenuto ad esibire ed utilizzare nell'ambito degli spazi e delle attività connesse all'espletamento del servizio in oggetto.

Art. 12 – Risoluzione e recesso del contratto

Per la risoluzione e il recesso trova applicazione l'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Tecnico, allegato "A" al presente contratto. E' inoltre causa di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro.

Art. 13 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti contrattuali, il Comune e il Concessionario eleggono

domicilio legale presso la sede del Comune di San Gimignano, sita nel Palazzo Comunale, in Piazza Duomo n. 2.

Art. 14 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto tra il Concessionario e il Comune è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi al Concessionario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo. "Responsabile" del suddetto trattamento è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, il Concessionario è nominato responsabile del trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto. L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito internet del Comune.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010: a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; c) il Concessionario, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente.

Articolo 17 - Norme di chiusura e rinvio

La concessione è regolata dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica presentata dal concorrente in fase di gara, rispettivamente allegati "A" e "B" al presente contratto. Per quanto non espressamente previsto, si applicano residualmente le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 18 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il contraente ha presentato apposita ricevuta del pagamento con F24 ELIDE di € _____.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i..

Il Comune di San Gimignano, Dott. Valerio Bartoloni

Grandeschermo s.a.s. di Lorini M. & C., Sig. _____